



Comune di Calcinaia

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA  
UNICA COMUNALE**

**(IUC)**





## Indice

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1 -</b>	Oggetto del regolamento	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2 -</b>	Presupposto	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3 -</b>	Soggetto attivo	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4 -</b>	Componenti del tributo	<b>Pag. 4</b>
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
<b>Art. 5 -</b>	Oggetto del titolo	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6 -</b>	Presupposto d'imposta	<b>Pagg. 5/6</b>
<b>Art. 7</b>	Definizioni fattispecie imponibili	<b>Pagg. 6/7</b>
<b>Art. 8 -</b>	Soggetti passivi	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 9 -</b>	Base imponibile	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 10 -</b>	Aree fabbricabili: basi imponibili	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 11 -</b>	Aliquote	<b>Pag. 8</b>
	<b>TITOLO 3 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA IMU</b>	
<b>Art. 12 -</b>	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13</b>	Riduzione per i terreni agricoli	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 14</b>	Riduzione aliquota per portatori di handicap	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 15</b>	Agevolazione per abitazione concessa a parente in uso gratuito	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 16</b>	Agevolazione aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario	<b>Pag. 10/11</b>
<b>Art. 16bis</b>	Agevolazione aliquota per immobili concessi in locazione a canone concordato	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 17</b>	Assimilazione abitazione principale	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 18</b>	Detrazione per abitazione principale	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 19</b>	Esenzioni	<b>Pag. 12</b>
	<b>TITOLO 4 – ADEMPIMENTI IMU</b>	
<b>Art. 20</b>	Versamenti	<b>Pag. 12/13</b>
<b>Art. 21</b>	Dichiarazioni	<b>Pag. 13</b>
	<b>TITOLO 5 – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)</b>	
<b>Art. 22</b>	Norma di rinvio	<b>Pag. 13</b>
	<b>TITOLO 6 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
<b>Art. 23</b>	Oggetto	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 24</b>	Presupposto impositivo	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 25</b>	Soggetti passivi	<b>Pag. 14/15</b>
<b>Art. 26</b>	Decorrenza e periodi di applicazione del tributo	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 27 -</b>	Base imponibile	<b>Pag. 15</b>

<b>Art. 28 -</b>	Aliquote e servizi indivisibili	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 29</b>	Detrazioni per abitazione principale	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 30 -</b>	Riduzioni ed esenzioni	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 31</b>	Versamento	<b>Pag. 16/17</b>
<b>Art. 32</b>	Dichiarazione	<b>Pag. 17</b>
	<b>TITOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI IMU - TASI</b>	
<b>Art. 33</b>	Rimborsi e compensazione	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 34 -</b>	Funzionario responsabile	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 35</b>	Verifiche ed accertamenti	<b>Pag. 18/19</b>
<b>Art. 36 -</b>	Sanzioni ed interessi	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 37 -</b>	Accertamento con adesione	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 38 -</b>	Riscossione coattiva	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 39 -</b>	Importi minimi	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 40 -</b>	Norma di rinvio	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 41 -</b>	Entrata in vigore e norme finali	<b>Pag. 21</b>

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Calcinaia, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 PRESUPPOSTO

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Calcinaia, per gli immobili che insistono sul suo territorio.

### ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- **la componente servizi**, articolata a sua volta:
  - **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- **nella *tassa sui rifiuti (TARI)***, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Calcinaia dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcinaia. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Calcinaia in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### **ART. 6 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 7**

### **DEFINIZIONI FATTISPECIE IMPONIBILI**

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 5 del presente regolamento si definiscono:

**a) abitazione principale:** ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201 si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;

**b) pertinenze dell'abitazione principale:** esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**c) fabbricato:** per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

**d) area fabbricabile:** per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del

medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera, si applica a tutti i comproprietari;

**e) terreno agricolo**: per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, e dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011.
2. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per



cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 10 AREE FABBRICABILI: BASI IMPONIBILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 23/2011, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata; in mancanza di tali atti i valori non possono essere inferiori a quelli previsti nella deliberazione di cui al comma 2;
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune .
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la Giunta Comunale può costituire una commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi il responsabile dell'Ufficio Tributi, quello dell'Ufficio Urbanistica, quello dell'Ufficio Tecnico ed eventuali componenti esterni delle categorie interessate e degli uffici statali competenti.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei comma precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e salva approvazione di varianti agli strumenti vigenti, o approvazione di nuovi strumenti urbanistici.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) d) e) della L. 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

## **ART. 11 ALIQUEUTE**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

## **TITOLO 3 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA IMU**

### **ART. 12**

#### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

### **ART. 13**

#### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in

comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

#### **ART. 14**

#### **RIDUZIONE ALIQUOTA PER PORTATORI DI HANDICAP**

1. L'aliquota è ridotta del 50% per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da handicap in condizione di gravità, certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92.
2. Tale agevolazione sarà concessa a seguito di istanza da produrre all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'agevolazione, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.

#### **ART. 15**

#### **AGEVOLAZIONE PER ABITAZIONE CONCESSA A PARENTE IN USO GRATUITO**

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori-figli), limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza, come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L201/2011, nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale,
2. L'agevolazione si applica a condizione che, sia il comodante che il comodatario non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio comunale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).
3. I soggetti interessati ad usufruire dell'aliquota ridotta dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dall'atto di comodato entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.
4. Il venir meno della situazione di diritto e di fatto di cui ai precedenti commi deve essere tempestivamente comunicato al Comune.

#### **ART. 16**

#### **AGEVOLAZIONE ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO**

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR di cui al Decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, A/10 e D, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell'esercizio di impresa, arte o professione.

2. Sono soggetti invece ad aliquota ordinaria gli immobili di categoria catastale C/1, C/3, A/10 e D, dati in locazione, comodato o inutilizzati.
3. I soggetti passivi interessati ad usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 1, sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale entro il termine previsto dalla normativa vigente, indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

**ART. 16 BIS**  
**AGEVOLAZIONE ALIQUOTA PER IMMOBILI**  
**CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO**

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per le abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione di A/10) e pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come definita dall'art.13 c. 2 del D.L. 201/2011, concesse in locazione con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. 431/98, ai nuclei familiari ivi residenti.
2. I soggetti interessati ad usufruire dell'aliquota ridotta dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dal contratto di locazione regolarmente registrato, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni, cessazioni ed ogni altra informazione inerente il contratto suddetto.
3. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

**ART. 16 TER**  
**AGEVOLAZIONE ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON**  
**COMMERCIALI**

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria D, posseduti da Enti non commerciali, nei quali venga svolta un'attività che non sia ricompresa nel campo di esenzione di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
2. In caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, in cui vengano svolte attività di tipo misto sia commerciali, sia rientranti nel campo di esenzione di cui all'art. 19, l'agevolazione si applicherà in proporzione all'utilizzazione commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

3. I soggetti interessati ad usufruire dell'aliquota ridotta dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da documentazione comprovante la destinazione e l'utilizzo dell'immobile, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta. La dichiarazione avrà efficacia anche per gli anni successivi. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni, cessazioni ed ogni altra informazione inerente l'agevolazione suddetta.
4. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

### **ART. 17**

#### **ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' soggetta alla stessa aliquota e detrazione previste per abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai sensi dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### **ART. 18**

#### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la sua applicazione.
2. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

## **ART. 19 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **TITOLO 4 – ADEMPIMENTI IMU**

### **ART. 20 VERSAMENTI**

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale

il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'Imposta Municipale Propria, in autoliquidazione, viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento si effettua esclusivamente mediante modello F24.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore, entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.

## **ART. 21 DICHIARAZIONI**

1. Il modello di dichiarazione IMU è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6, del D. Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare, ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.
3. La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni cui consegua un diverso ammontare d'imposta dovuta.
4. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione di imposta o aliquota ridotta.

## **TITOLO 5 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **ART. 22 NORMA DI RINVIO**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

2. Per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/03/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

## **TITOLO 6**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 23**

##### **OGGETTO**

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **ART. 24**

##### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ivi compresa l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Le unità immobiliari da considerarsi assimilate all'abitazione principale sono quelle espressamente previste dall'art. 17 del presente regolamento.

#### **ART. 25**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli immobili di cui all'art. 24.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di



approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

#### **ART. 26**

### **DECORRENZA E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è calcolato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **ART. 27**

### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, e dagli articoli 9, 10 e 12 del presente regolamento.

#### **ART. 28**

### **ALIQUOTE E SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **ART. 29**

#### **DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la sua applicazione.
4. Ai fini della definizione di abitazione principale e per gli immobili ad essa assimilabili si rimanda alla definizione di cui alla lettera a) dell'art. 7 e all'art. 17 del presente regolamento.

#### **ART. 30**

#### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Si applicano alla TASI le riduzioni previste nel presente regolamento:
  - all'articolo 12, per i fabbricati di interesse storico – artistico ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
  - all'articolo 14, per gli immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap certificato in condizione di gravità.
2. Sono esenti dalla TASI gli immobili di cui all'articolo 19 del presente regolamento, escluso quelli di cui ai commi 4 e 5
3. Il diritto alla riduzione dell'aliquota od all'esenzione dell'imposta è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni previste nei citati articoli 12, 14 e 19 del presente Regolamento, secondo i termini e le modalità prescritte.

#### **ART. 31**

#### **VERSAMENTO**

1. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di uguale importo con scadenza il giorno 16 giugno e 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2014 il pagamento è effettuato secondo le eventuali, diverse scadenze previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, ovvero a provvedere alla loro compilazione su richiesta dei contribuenti medesimi, fermo restando che, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini sopra previsti.

## **ART. 32 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
2. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
3. I soggetti interessati ad usufruire delle aliquote ridotte previste nella deliberazione delle aliquote TASI devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l'anno successivo.

## **TITOLO 7 DISPOSIZIONI COMUNI IMU – TASI**

### **ART. 33 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento all'art. 39.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.

### **ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

### **ART. 35 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente comma, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dalla normativa statale.

## **ART. 36 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del

contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 37 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **ART. 38 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 35 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **ART. 39 IMPORTI MINIMI**

1. L'imposta non si versa quando l'importo complessivo annuo non è superiore a € 5,00. Tale limite si intende riferito separatamente per ciascuna componente IMU e TASI.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **ART. 40 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 40 BIS**  
**COMPENSO INCENTIVANTE**

Per incentivare l'attività di controllo, il maggior gettito, accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU, TASI e TARI nell'esercizio fiscale precedente, é destinato nella misura massima del 5% annuo, al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate, ovvero al trattamento accessorio del personale dipendente che ha partecipato a tale attività di recupero.

**ART. 41**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.